



ALLEGATO A alla Dgr n. 436 del 10 aprile 2013

pag. 1/4

**ATTO MODIFICATIVO - INTEGRATIVO DEL
CONTRATTO PER I SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE
REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2014**

L'anno _____ il giorno del mese di a con la presente scrittura privata

tra

la REGIONE del VENETO, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella persona di nato a, il, nella sua qualità di di seguito denominata "Regione"

e

la Società TRENITALIA S.p.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 - codice fiscale e partita IVA n. 05403151003, rappresentata da nella sua qualità di di seguito denominata "Trenitalia"

premesso che:

- 1) in data 23 Settembre 2010 è stato sottoscritto fra la Regione e Trenitalia il Contratto per i Servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2014, relativo al Lotto 1 (di seguito anche per brevità "il CdS");
- 2) a partire dal 01.01.2012 sono confluiti nel predetto CdS i servizi di cui al Lotto 2;
- 3) l'attuale offerta ferroviaria nella Regione del Veneto presenta criticità che è intenzione di Trenitalia e della Regione minimizzare, tramite l'adozione di una struttura di orario basata sulla regolarità e ricorsività dei servizi e che preveda contestualmente una modifica degli "orologi" delle principali stazioni ferroviarie;
- 4) l'adozione di un orario progettato sulla base dei principi sopraindicati è fondamento essenziale per l'avvio di un progetto regionale avente come obiettivo di migliorare il servizio offerto;
- 5) le modifiche e le integrazioni al CdS condivise dalle Parti, che sono formalizzate nel presente Atto modificativo – integrativo, garantiscono il mantenimento dell'originario equilibrio economico-finanziario del CdS.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto modificativo - integrativo, di seguito chiamato anche per brevità "Atto".

Art. 2**Nuova Offerta e rideterminazione del corrispettivo**

Le Parti condividono il progetto di orario cadenzato di cui all'Allegato 1 del presente Atto, che sarà attuato per stralci successivi, in relazione al rilascio definitivo delle tracce da parte del Gestore dell'Infrastruttura, come segue:

- a giugno 2013: messa in esercizio dei primi materiali rotabili messi a disposizione dalla Regione;
- a settembre 2013: avvio del progetto di orario cadenzato;
- a dicembre 2013: entrata a regime del cadenzamento e arrivo di tutti i convogli messi a disposizione dalla Regione.

Conseguentemente, gli allegati n. 1.1, 1.3 e 1.4 del CdS verranno riformulati.

A fronte dei volumi di servizio (ferro più gomma) previsti dalla nuova offerta, il prezzo netto, sulla base del catalogo dei servizi di Trenitalia, è pari a Euro 158.953.403,78 (prezzo lordo a catalogo Euro 258.004.523,62 - introiti da tariffa Euro 99.051.119,84). Tale prezzo va aggiornato annualmente secondo il tasso di inflazione programmata.

Le Parti, sulla base delle analisi congiunte e delle negoziazioni effettuate, nonché sulla base e per effetto del combinato disposto del succitato importo e di tutte le ulteriori pattuizioni ed impegni di cui al presente atto, concordano che, fatte salve eventuali sopravvenute variazioni del progetto di cui all'Allegato 1, a Trenitalia sia riconosciuto l'importo annuale di Euro 140.000.000, fatti salvi i pagamenti di cui al successivo articolo 5 ed escludendo qualsiasi altra pretesa in merito. Detto importo è così strutturato:

- a) Euro 129.638.000 a titolo di corrispettivo;
- b) Euro 10.362.000 come maggior ricavo derivante dagli incrementi tariffari che la Regione del Veneto si impegna ad attuare dalla data della revisione dell'orario e le cui modalità operative saranno concordate tra le Parti medesime e/o con risorse proprie della Regione.

Gli importi di cui ai precedenti punti a) e b) sono riferiti all'anno 2013 e verranno entrambi adeguati annualmente, a produzione costante, al tasso di inflazione programmato stabilito dal DPEF.

A garanzia del sopraccitato importo di Euro 140.000.000 sarà certificato il maggior ricavo realizzato da Trenitalia per effetto dell'incremento tariffario e, qualora l'aumento dei ricavi risultasse inferiore alla somma stabilita di Euro 10.362.000, la Regione provvederà a coprire la differenza con fondi propri. Reciprocamente, Trenitalia riconoscerà alla Regione l'importo eccedente ove il citato incremento risultasse superiore alla suddetta somma, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.

La certificazione della quota di ricavi derivanti dall'aumento tariffario avverrà, a cura di Trenitalia, contestualmente alla comunicazione dei dati annuali di cui all'Allegato 1.6 del CdS, il cui criterio e/o metodologia di calcolo, in base al quale sono state effettuate le valutazioni, sarà trasmesso entro 3 mesi dalla firma del presente Atto (All.3).

Nel caso di aumento di ricavi da traffico inferiore a quanto previsto, il maggior corrispettivo dovuto a Trenitalia sarà contabilizzato nella fattura relativa al primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Analogamente, qualora detti ricavi risultassero altresì superiori al valore di incremento di ricavi ipotizzato, la differenza andrà in detrazione dell'importo della fattura di cui sopra.

I meccanismi ed i relativi effetti degli adeguamenti delle tariffe previsti dall'articolo 9 del CdS sussistono indipendentemente dal succitato aumento tariffario e non concorrono a determinare la somma sopraindicata di Euro 10.362.000.

Qualora le Parti – durante il tempo intercorrente fra la stipula del presente Atto e l'introduzione della nuova offerta – intendessero modificare il progetto di orario cadenzato di cui all'Allegato 1, sarà

previamente necessario rideterminare l'importo spettante a Trenitalia così come sopra quantificato in Euro 140.000.000. La rideterminazione di cui al precedente comma si renderà necessaria anche per il caso in cui le Parti intendessero variare l'offerta commerciale, così come descritta nell'Allegato 1, in corso di vigenza contrattuale successivamente all'introduzione della nuova offerta.

Le tipologie delle variazioni/modifiche di cui al precedente paragrafo sono le seguenti:

- variazioni quantitative di trenikm, buskm e/o ore di produzione, sia a titolo di aggiunta/eliminazione di servizi, sia per modifica di periodicità o percorrenza chilometrica e/o oraria di servizi esistenti,
- variazioni quantitative di turni di biglietteria, assistenza e, per quanto indotto dalle variazioni di produzione di cui al punto precedente, ore di call center e viaggiatorikm ai fini del calcolo del prezzo SIPAX;
- variazioni qualitative: modifica delle composizioni, spostamento degli orari di treni da fascia notturna a diurna o viceversa, spostamento di periodicità di circolazione da giorni feriali a festivi o prefestivi o viceversa.

Art. 3

Investimenti in materiale rotabile

Le Parti concordano sulla necessità di accelerare la realizzazione del piano degli investimenti di Trenitalia in materiale rotabile di cui all'Allegato 10 del CdS e sull'opportunità di traguardare una maggiore uniformità della tipologia di materiale rotabile in circolazione. Pertanto il suddetto piano degli investimenti viene modificato sostituendo i 9 complessi metropolitani con 9 nuovi complessi del tipo Vivalto (ognuno composto da 4 carrozze + 1 semipilota + locomotore E464), da immettere in esercizio anticipando di un anno, rispetto a quanto previsto per i complessi metropolitani, la consegna degli ultimi 3 convogli.

In base a quanto sopra, l'Allegato 2 al presente Atto sostituisce l'Allegato 10 del CdS.

Il materiale rotabile messo a disposizione dalla Regione, di cui allo stesso Allegato 10 del CdS, sarà concesso a Trenitalia in comodato d'uso per il servizio ferroviario regionale veneto.

Art. 4

Affidamento dei servizi a Sistemi Territoriali S.p.A.

Le Parti convengono che Trenitalia, dall'avviamento della nuova offerta di cui all'articolo 2, affiderà alla società Sistemi Territoriali S.p.A. (interamente controllata dalla Regione tramite Veneto Sviluppo S.p.A.) la gestione di ulteriori servizi (stimati indicativamente in circa 560 mila trkm/anno) rispetto a quelli svolti alla data della sottoscrizione del presente Atto. Tali maggiori servizi saranno svolti sulle linee elettrificate e non, con richiesta di tracce a cura di Trenitalia, tenendo comunque conto sia del modello organizzativo di Trenitalia sia del modello organizzativo (incluso il parco rotabili) di Sistemi Territoriali.

Art. 5

Partite economiche pregresse

Il credito di Trenitalia risultante all'Allegato 11 punto 6 del CdS verrà liquidato secondo quanto previsto nello stesso Allegato oltre che con l'eventuale parte eccedente l'importo di Euro 10.362.000,00, correlato all'aumento tariffario di cui all'art. 2 del presente atto.

Art. 6

Obblighi della società affidataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

Trenitalia si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia di Venezia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7

Clausola fiscale

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Contratto è a carico di Trenitalia, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo è a carico della Regione, quale destinataria della prestazione.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 lett. b), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

Art. 8

Controversie tra le Parti

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione dell'Atto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Venezia. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 9

Entrata in vigore – Rinvio al CdS

Il presente Atto entra in vigore a partire dalla sua sottoscrizione. Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Atto, valgono tutte le condizioni previste dagli articoli e dagli allegati di cui al CdS.

Per la Regione del Veneto

.....

Per Trenitalia S.p.A.

.....